

## REGIONE TOSCANA

### “Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Fondo investimenti Toscana Contributi a fondo perduto a favore dei maestri di sci e delle scuole di sci”

#### FAQ

##### A) DESTINATARI/BENEFICIARI

**1. D.** Chi può partecipare al Bando?

**1. R.** Possono presentare domanda:

- i maestri di sci regolarmente iscritti, alla data del 14 febbraio 2021, all'Albo professionale regionale dei maestri di sci (Art. 132 L.R. 86/20016 ), tenuto ed aggiornato dal Collegio regionale dei maestri di sci, titolari di partita IVA, rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività, identificata dal codice ATECO ISTAT 2007 P 85.51, o in possesso di reddito di lavoro autonomo derivante dall'attività di maestro di sci, come desumibile dagli apposti quadri delle dichiarazioni dei redditi riepilogati in allegato A1 alla DGR n.1174 del 8/11/2021;
- le scuole di sci presso le quali i Maestri operano, iscritte al Registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente o al Repertorio economico amministrativo (REA) o in possesso di partita IVA, ed esercitare un'attività economica rientrante nella sezione ATECO ISTAT 2007 P 85.51.

**2. D.** Una scuola di sci con sede legale fuori del territorio regionale può presentare domanda?

**2. R.** Le scuole di sci per partecipare devono avere sede operativa nel territorio regionale ed esercitare, in relazione alla sede operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica identificata come primaria nella sezione ATECO ISTAT 2007 P 85.51; la predetta localizzazione e il predetto codice devono risultare da visura camerale e se titolari di partita IVA, dalla sezione anagrafica del cassetto fiscale.

**3. D.** Il requisito di cui al punto 12 del par. 2.2 del Bando “essere impresa attiva” come viene verificato?

**3. R.** Per le imprese l'inizio attività deve risultare da visura camerale. Per i liberi professionisti “essere in attività” già al momento della presentazione della domanda (il requisito risulta soddisfatto con la presentazione all'Agenzia delle Entrate della prevista denuncia di inizio attività ai fini IVA e deve risultare dalla sezione anagrafica del cassetto fiscale).

##### B) DURC

**4.D.** In caso di esistenza di debiti contributivi e assistenziali, è possibile regolarizzare la propria posizione ed accedere al contributo?

**4.R.** In caso di debiti nei confronti di INPS/INAIL, il contribuente può regolarizzare la propria posizione attivandosi di propria iniziativa presso l'istituto o gli istituti nei confronti dei quali ha un debito e versando l'intero importo oppure attivando la procedura per la rateizzazione del debito. In questo secondo caso la regolarità contributiva sarà conseguita a seguito della approvazione del piano di ammortamento (per un massimo di 24 rate mensili) da parte dell'ente competente ed il pagamento della prima rata.

Per i debiti già oggetto di iscrizione a ruolo, il pagamento in un'unica soluzione ovvero l'eventuale rateizzazione dovranno essere effettuati presso l'Agente della Riscossione, che poi trasmetterà agli enti gli esiti, a fini del rilascio del DURC.

Per quanto riguarda il sistema delle rateizzazioni INPS (debiti ancora non trasmessi all'Agente della Riscossione) si fa presente che è possibile avere una sola dilazione in corso.

Tuttavia, a fronte dell'esistenza di una rateizzazione amministrativa correttamente onorata, è prevista la possibilità di autorizzare in via eccezionale un'ulteriore rateizzazione definita "breve", la cui durata non può superare le 6 rate.

E' possibile regolarizzare la propria posizione anche a seguito di richiesta del DURC da parte di Sviluppo Toscana (o di qualsiasi altra Amministrazione): in questo caso il contribuente con un debito verso INPS/INAIL riceverà una comunicazione da parte dell'ente creditore (un preavviso di accertamento negativo) che lo invita a mettersi in regola nei 15 giorni successivi, pagando il proprio debito (o una rata del piano di ammortamento) ed ottenendo così esito "regolare" del DURC. Si fa presente tuttavia che l'invito alla regolarizzazione a fronte di un debito contributivo viene formulato dagli istituti previdenziali e assicurativi una volta soltanto: pertanto se il contribuente ne ha già ricevuto uno a seguito di una interrogazione Durc on line precedente a quella di Sviluppo Toscana e non si è attivato per la regolarizzazione, a seguito della nuova interrogazione di ST non sarà emesso un ulteriore preavviso di accertamento negativo ma sarà direttamente rilasciato un DURC con esito negativo.

NOTA BENE: Dopo il rilascio di un DURC con esito negativo a seguito della interrogazione da parte di Sviluppo Toscana non sarà più possibile regolarizzare la posizione ai fini dell'accesso al contributo regionale.

Per quanto sopra detto, si suggerisce di verificare la propria regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL richiedendo autonomamente e preventivamente il Durc on Line.

Ove sia già presente un DURC positivo, lo stesso conserverà la propria validità fino alla scadenza riportata (e pertanto ogni richiesta trasmessa fino a tale data non sarà recepita dal sistema), mentre laddove non ce ne fosse uno valido (ma l'azienda fosse in regola con INPS ed INAIL), il sistema provvederà all'immediato rilascio dello stesso con validità 120 giorni.

Si precisa che la procedura sopra descritta deve essere attivata prima della presentazione della domanda di contributo, in quanto la verifica del requisito di regolarità contributiva previdenziale e assicurativa verrà effettuata dal Soggetto Gestore con apposita richiesta sul sistema del Durc online in fase istruttoria e non saranno ammissibili sanatorie successive alla data di approvazione degli esiti istruttori.

**5. D.** Qualora al momento dell'approvazione della graduatoria, la verifica del requisito di regolarità contributiva previdenziale e assicurativa non risulti conclusa a causa del mancato rilascio del DURC da parte degli enti preposti cosa succede all'istanza di contributo presentata?

**5. R.** Qualora al momento dell'approvazione della graduatoria, la verifica del requisito di regolarità contributiva previdenziale e assicurativa non risulti conclusa a causa del mancato rilascio del DURC da parte degli enti preposti, a seguito di apposita richiesta inserita dal Soggetto Gestore, il richiedente verrà provvisoriamente ammesso con riserva. In questo caso, l'eventuale concessione del contributo e la successiva erogazione potranno essere disposte solo al momento dell'effettivo rilascio del certificato di regolarità contributiva, purché ciò avvenga entro e non oltre 60 giorni

dalla data di approvazione della graduatoria, pena l'esclusione dal contributo. Qualora, entro i termini di cui sopra, la richiesta inserita in fase istruttoria si concluda con rilascio di DURC regolare, si procederà con lo scioglimento della riserva in precedenza disposta e con la concessione del contributo.

Qualora, invece, la richiesta inserita in fase istruttoria si concluda con rilascio di DURC non regolare, ovvero non si concluda nei termini di cui sopra, si procederà con lo scioglimento della riserva e con l'adozione del provvedimento di non ammissione a contributo.

**6.D.** Nei 60 gg dalla data di approvazione della graduatoria posso regolarizzare la mia posizione contributiva qualora sia stato emesso un DURC non regolare in fase istruttoria?

**6.R.** No, per quanto riguarda il DURC, il punto 3) e il terzultimo capoverso del paragrafo 2.2 del Bando, nel fissare i requisiti richiesti al soggetto richiedente a pena di inammissibilità della domanda di aiuto, stabiliscono che il possesso di tale requisito venga verificato tramite la consultazione del DURC ON LINE in fase di istruttoria e non sono ammissibili sanatorie successive.

### **C) TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AIUTO**

**7. D.** Qual'è l'importo dell'indennizzo spettante e come viene calcolato?

**7. R.** L'aiuto è concesso nella forma di contributo a fondo perduto e verrà così determinato:

1. Per i maestri di sci regolarmente iscritti, alla data del 14 febbraio 2021, all'Albo professionale regionale dei maestri di sci (Art. 132 L.R. 86/20016 ):

- un contributo forfettario di base di 250 € erogato a tutti;
- un contributo forfettario ulteriore di 600 € a tutti i neo-maestri, che si sono iscritti all'albo professionale dopo il 15 marzo 2020;
- un contributo ulteriore, solo per i maestri di sci iscritti prima del 15 marzo 2020, determinato in proporzione al valore medio dei redditi dichiarati nel periodo di imposta 2017-2018-2019, derivante dall'attività di maestro di sci, di ciascun beneficiario, rispetto al totale dei valori medi dei redditi dichiarati nel periodo di imposta 2017-2018-2019 dei soggetti richiedenti, nella misura massima di 8.000,00 €, a seguito dell'istruttoria di ammissibilità, e comunque non superiore all'importo del suddetto valore medio.

2. Per le Scuole di sci presso le quali operano i maestri, iscritte al Registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente o al Repertorio economico amministrativo (REA) o in possesso di partita IVA, un contributo forfettario determinato in proporzione al valore medio dei ricavi dichiarati nel periodo di imposta 2017-2018-2019 di ciascun beneficiario, rispetto al totale dei valori medi dei ricavi dichiarati nel periodo di imposta 2017-2018-2019 dei soggetti richiedenti, nella misura massima di 30.000,00 € per la singola Scuola di sci beneficiaria e nei limiti di 200.000,00 € complessivamente per tutte le scuole, e comunque non superiore all'importo del suddetto valore medio.

**8. D.** Cosa significa che il contributo è comunque concesso nei limiti del valore medio dei redditi dichiarati nel periodo di imposta 2017-2018-2019? E' possibile avere un esempio?

**8. R.** Ad esempio se una scuola di sci ha dichiarato un valore medio dei ricavi/redditi nel periodo di imposta 2017/2018/2019 pari a € 25.000, il contributo massimo concedibile sul presente bando non sarà pari a € 30.000 ma sarà pari al massimo a € 25.000

**9. D.** Ho già ricevuto l'indennità a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, previste dall'art. 10 del D.L. 41/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 69 del 2021, posso presentare domanda sul presente Bando?

**9. R.** No, l'indennizzo già ottenuto non è cumulabile con il presente aiuto e pertanto la domanda non sarebbe ammissibile

**10. D.** Ho già ricevuto l'aiuto concesso dal Consiglio Regionale, in attuazione della legge regionale 29 gennaio 2021, n. 1 "Misure di sostegno ai maestri di sci della Regione Toscana a seguito dell'emergenza da COVID 19 posso presentare domanda sul presente Bando?

**10 R.** Sì, l'aiuto concesso dal Consiglio Regionale, in attuazione della legge regionale 29 gennaio 2021 è cumulabile fino alla concorrenza del valore medio dei redditi dichiarati nel periodo di imposta 2017-2018-2019

**11. D.** Cosa significa che l'intervento previsto è cumulabile con altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato (definiti anzi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), con contributi a titolo di "de minimis" (Reg. n. 1407/2013) o con Fondi UE a gestione diretta o con altre misure consentite in via straordinaria dal Temporary Framework fino alla concorrenza del valore medio dei redditi dichiarati nel periodo di imposta 2017-2018-2019, si può avere un esempio?

**11. R.** Ad esempio se una scuola di sci ha dichiarato un valore medio dei ricavi/redditi nel periodo di imposta 2017/2018/2019 pari a € 50.000 ed ha già ricevuto un Aiuto dal Consiglio Regionale o altri Aiuti di Stato per € 23.000, il contributo massimo concedibile sul presente bando non sarà pari a € 30.000 ma sarà pari alla differenza tra il valore medio di fatturato dichiarato e quanto già percepito pertanto pari a € 27.000

**12. D.** Come si determina il reddito di un maestro di sci?

**12. R.** L'allegato A1 contempla le varie ipotesi di inquadramento di un maestro di sci. Oltre a quelle riportate nella tabella può esserci la situazione di un professionista che abbia esercitato l'attività in regime de minimis; in tal caso andrà preso come riferimento il valore riportato al rigo LM6 del Modello Redditi Persone Fisiche 2020/2019/2018 per il periodo di imposta 2019/2018/2017

#### **D) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

**13. D.** Come si presenta la domanda?

**13. R.** La domanda di agevolazione è redatta esclusivamente on line, previo accesso tramite credenziali SPID Livello 2 o CNS al sistema informativo disponibile al link <https://bandi.sviluppo.toscana.it/ristorimaestriescuoledisci>

**14. D.** Quando è possibile presentare la domanda?

**14. R.** La domanda può essere presentata a partire dalle ore 9.00 del 25 novembre 2021 e fino alle ore 17.00 del 23 dicembre 2021.

**15. D.** La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo?

**15. R.** La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari a Euro 16,00. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto.

L'applicazione della marca da bollo sulla domanda di aiuto deve essere effettuata inserendo negli appositi campi il numero identificativo a 14 cifre disponibile sullo scontrino acquistato dal tabaccaio e la data di emissione.

**16.D.** E' possibile presentare più domande per lo stesso beneficiario?

**16.R.** No, non è possibile.

**17.D.** Quale documentazione occorre allegare alla domanda di contributo?

**17.R.** Per i liberi professionisti, dovrà essere allegata copia dell'estrazione della sezione anagrafica del cassetto fiscale

**18.D.** Se commetto un errore nella compilazione della domanda di aiuto è possibile correggerlo?

**18.R.** Se la domanda è già stata presentata, in caso di errore materiale commesso nella compilazione della stessa, è ammessa, entro i termini previsti al paragrafo 4.2, la possibilità di rinunciare all'istanza che si trovi nello stato di "domanda presentata". Solo a seguito dell'esecuzione della procedura di rinuncia sul sistema informatico di Sviluppo Toscana, sarà possibile presentare una nuova domanda per il medesimo codice fiscale.

Per rinunciare sarà necessario cliccare sul bottone rappresentato dall'immagine sotto riportata



## **E) ISTRUTTORIA**

**19. D.** Quanto dura l'istruttoria?

**19. R.** L'attività istruttoria prende avvio dal giorno successivo alla data di chiusura della finestra di raccolta delle domande e si conclude entro i 30 giorni successivi.

**20. D.** Verrà trasmessa una lettera contenente l'esito dell'istruttoria effettuata?

**20. R.** No, l'istruttoria si concluderà con la pubblicazione sul sito di Sviluppo Toscana SpA, all'indirizzo [www.sviluppo.toscana.it](http://www.sviluppo.toscana.it), oltre che sul sito di Regione Toscana e sul BURT, del decreto di approvazione della graduatoria adottata da Sviluppo Toscana S.p.A.

Solo in caso di non ammissione, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), ne verrà data comunicazione ai soggetti interessati con indicazione della motivazione dell'esito negativo, entro 15 giorni dall'approvazione della graduatoria.

## **F) GRADUATORIA**

**21. D.** Sono possibili ammissioni con riserva?

**21. R.** Si, in due casi:

- qualora al momento dell'approvazione della graduatoria, la verifica del requisito di regolarità contributiva previdenziale e assicurativa non risulti conclusa a causa del mancato rilascio del DURC da parte degli enti preposti, a seguito di apposita richiesta inserita dal Soggetto Gestore, il richiedente verrà provvisoriamente ammesso con riserva. In questo caso, l'eventuale concessione del contributo e la successiva erogazione potranno essere disposte solo al momento dell'effettivo rilascio del certificato di regolarità contributiva, purché ciò avvenga entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, pena l'esclusione dal contributo. Qualora, entro i

termini di cui sopra, la richiesta inserita in fase istruttoria si concluda con rilascio di DURC regolare, si procederà con lo scioglimento della riserva in precedenza disposta e con la concessione del contributo.

Qualora, invece, la richiesta inserita in fase istruttoria si concluda con rilascio di DURC non regolare, ovvero non si concluda nei termini di cui al precedente capoverso, si procederà con lo scioglimento della riserva e con l'adozione del provvedimento di non ammissione a contributo;

- qualora la verifica del requisito di cui al punto 5) del paragrafo 2.2. del Bando non si riuscisse a completare nei termini previsti, a causa di una elevata numerosità di soggetti partecipanti, la stessa potrebbe essere completata nei 90 gg successivi alla chiusura della raccolta progettuale. La concessione del contributo e l'erogazione dello stesso avverranno al momento del completamento di tale verifica.

## **G) EROGAZIONE**

**22. D.** Quando verrà effettuato l'accredito del contributo spettante?

**22. R.** Il contributo a fondo perduto sarà corrisposto da Sviluppo Toscana S.p.A. in unica soluzione, contestualmente alla concessione dell'aiuto, mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario e indicato nella domanda di agevolazione.